

CYBERCRIMINALITÀ / I principi sono stati affermati dalla Corte di giustizia europea

# Privacy, indennizzi più facili

## Basta il timore di un potenziale utilizzo dei dati sottratti

DI ANTONIO CICCIA MESSINA

Strada in discesa per i risarcimenti da privacy violata: scatta l'indennizzo del danno morale anche per il solo timore di un potenziale utilizzo dei dati sottratti da cybercriminali e l'interessato gode dell'inversione dell'onere della prova (è l'impresa/p.a. che deve dimostrare di avere adottato misure adeguate, e se non ce la fa, allora, deve versare il ristoro). Sono questi i principi applicati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (Cgue), con la sentenza del 14/12/2023 nella causa C-340/21, che spalanca la strada alle richieste di danni immateriali a fronte di incidenti informatici (data breach). La Corte accetta un'impostazione proposta in altre cause dall'avvocato generale della Cgue (si veda *ItaliaOggi* dell'8/11/2023).

Non sono da escludersi, quindi, azioni di classe o rappresentative anche per fatti pregressi nel limite del termine di prescrizione di 5 anni del diritto al ri-

sarcimento.

Nel caso sottoposto al vaglio della Cgue la protagonista è stata l'Agenzia delle entrate bulgara, che nel 2019 ha subito un data breach, in conseguenza del quale i dati di milioni di persone sono stati pubblicati su internet. Molti interessati hanno promosso cause per il risarcimento del danno immateriale. I giudici bulgari hanno, dunque, posto alla Cgue alcuni quesiti relativi alla interpretazione delle disposizioni sul risarcimento dei danni previste Regolamento sulla privacy (UE) n. 2016/679 (Gdpr).

La prima risposta della Cgue sembra andare incontro alle aspettative di imprese e p.a.: la pronuncia, infatti, afferma che il fatto di avere subito una violazione dei dati non dimostra automaticamente l'adeguatezza delle misure tecniche e organizzative adottate dalle stesse imprese e p.a.. In sostanza se c'è stato un data breach, questo non significa per ciò solo che imprese e p.a. abbiano violato le norme del Gdpr sulla sicurezza.

E per ottenere il risarcimento non basta la prova del data breach: occorre anche valutare l'adeguatezza delle misure. Qui si apre un altro fronte e cioè se, ai fini del risarcimento, debba essere il danneggiato a provare l'adeguatezza delle misure oppure se, per non pagare i danni, siano imprese e p.a. a dover provare di avere assunto misure adeguate. E qui il problema, è tutto di imprese e p.a., in quanto la Cgue sostiene che sono imprese e p.a. a dover provare l'adeguatezza delle misure di sicurezza a scudo dei dati. Il danneggiato, pertanto, fruisce di uno scivolo probatorio, potendo stare a vedere che cosa riesce a provare il proprio avversario e scommettendo sul fatto che quest'ultimo non riesca a convincere il giudice della appropriatezza dei sistemi.

Sul punto, La Cgue aggiunge che è compito dei giudici nazionali della causa per danni accertare l'adeguatezza delle misure, appurando caso per caso, se natura, tipo e attuazione dei sistemi siano idonei a fronteggia-

re i rischi. Sul punto, anche se nel dispositivo della sentenza non è riportato, va ricordato che imprese e p.a. possono valutare l'adeguatezza dei sistemi tenendo conto anche dei relativi costi.

In ogni caso anche per il giudice valutare l'adeguatezza delle misure non è cosa facile. Secondo la Cgue, i giudici potranno appoggiarsi a una perizia tecnica, ma non hanno l'obbligo di farlo sistematicamente, potendo ricorrere anche ad altri mezzi, come ad esempio l'accertamento contenuto in un provvedimento del Garante della privacy.

Se non è raggiunta la prova della idoneità delle misure, il giudice potrà condannare al risarcimento del danno imprese e p.a. che di fatto hanno agevolato la sottrazione dei dati e l'uso indebito da parte dei terzi.

Imprese e p.a., dunque, sono responsabili anche del fatto del cybercriminale e per loro la via d'uscita è strettissima: per non pagare i danni da abuso dei dati da parte di terzi, imprese e

p.a. devono dare la prova difficilissima che il danno non sia in alcun modo loro imputabile.

Quanto al danno risarcibile, la Cgue infligge un'altra batosta a imprese e p.a., affermando che non è necessario aspettare il verificarsi di un danno: anche il solo timore di un potenziale uso improprio dei dati da parte di terzi, imputabile a imprese e p.a. prive delle adeguate misure di sicurezza previste dal Gdpr, integra un danno morale, di cui si può chiedere il risarcimento.

Certo il danneggiato deve dare prova del danno, ma la nozione ampia fornita dalla Cgue può alimentare un filone di richieste seriali, soprattutto quando il data breach colpisce imprese e p.a. che detengono quantità elevate di dati di un numero alto di interessati.

**IO ONLINE** Il testo della decisione su [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)

© Riproduzione riservata

## Fino a 954 euro ai docenti che rinunciano a trasferirsi

In arrivo alle scuole le risorse per premiare i docenti che rinunciano a trasferirsi e garantiscono la continuità didattica, in particolare nelle aree disagiate. I fondi, secondo quanto risulta a *ItaliaOggi*, dovrebbero essere accreditati direttamente alle scuole interessate entro gennaio. L'una tantum si vedrà sulla busta paga di febbraio. Si tratta di 30 milioni di euro, quelli messi a bilancio, a integrazione del Mof, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, circa 20 mila i docenti interessati. A definire i destinatari dell'operazione di valorizzazione il ministero dell'istruzione e del merito. Il decreto del ministero dell'istruzione n. 258/2022 aveva individuato due categorie di personale: i docenti che garantiscono "l'interesse dei propri alunni alla continuità didattica"; e i docenti che prestano servizio presso le scuole caratterizzate da indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione di particolare criticità. Ora il dicastero di viale Trastevere, in base all'elaborazione dei parametri relativi alle due fattispecie, è arrivato a individuare il contingente che potrà contare su compensi aggiuntivi netti che vanno da 868 a 954 euro. Circa 6 mila docenti possedendo i doppi requisiti, continuità e sede con disagio sociale, avranno 1823 euro. I fondi sono ripartiti tra le scuole di titolarità dei docenti a tempo indeterminato in base agli anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica e secondo la residenza o il domicilio in una provincia diversa da quella di titolarità. Il 70% è riservato agli insegnanti che, almeno negli ultimi 5 anni, non abbiano presentato domanda di mobilità, di assegnazione provvisoria, di utilizzazione. L'ulteriore 30% viene riservato ai docenti che da almeno cinque anni insegnino in istituzioni scolastiche disagiate e non abbiano la residenza o il domicilio nella provincia in cui insegnano. Un ulteriore bonus per la continuità arriverà con Agenda Sud, il piano di rilancio delle scuole più critiche del Mezzogiorno, messo in campo dal ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, che ha stanziato 6 milioni di euro per incentivare la continuità di servizio dei docenti nelle scuole destinatarie del progetto.

Alessandra Ricciardi

© Riproduzione riservata

## CONSULTA Compenso garantito nel complesso

La garanzia sui compensi professionali dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione implica una valutazione globale del trattamento retributivo e non selettiva, con riferimento specifico a singoli emolumenti o prestazioni. L'adeguatezza del compenso postula «un necessario e logico confronto tra prestazioni e retribuzione», ricostruendo «l'incidenza delle singole prestazioni sulla complessiva attività dell'ausiliario» e sulla formazione dell'intero compenso dello stesso. A stabilirlo la Corte costituzionale, che ha dichiarato non fondato il giudizio di legittimità sull'articolo 8 del dlgs 14/2010, promosso dalla corte d'Appello di Roma.

La Corte, riportando una serie di precedenti giudizi già espressi sul tema, arriva quindi alla conclusione che il compenso previsto per l'attività di amministratore giudiziario di assistenza al giudice delegato nella verifica dei crediti per la formazione dello stato passivo, costituisce «un trattamento retributivo comunque adeguato anche perché esso si aggiunge ad altre voci, le quali consentono all'ausiliario di ottenere un onorario senz'altro congruo in assoluto».

© Riproduzione riservata

## Bastano due telefonate a far scattare lo stalking

Bastano due telefonate minatorie a far scattare lo stalking. E il risarcimento in favore dell'avvocato vessato dalla controparte del suo cliente. Il reato di atti persecutori, infatti, risulta integrato anche soltanto da un paio di molestie compiute in un breve arco di tempo: pesa sulla condanna il cambio di abitudini cui è costretto il professionista, in preda a uno stato d'ansia e agitazione, come conferma il certificato medico rilasciato dal centro di salute mentale. Si alla provvisoria immediatamente esecutiva, mentre i danni veri e propri saranno liquidati dal giudice civile. Così la Corte di cassazione penale, sez. quinta, nella sentenza n. 45861 del 14/11/2023.

**Reiterazione breve.** Diventa definitiva la condanna a un anno di reclusione inflitta all'imputato per il reato di lesioni personali oltre che per il delitto ex articolo 612 bis Cp. Il tutto soltanto perché l'avvocato fa il suo mestiere: assume la difesa di una commessa, una donna slava, cui il commerciante deve alcuni stipendi arretrati. L'uomo prima minaccia il professionista e poi lo affronta dopo essersi appostato nei pressi dello studio. Di più: istiga il figlio, che aggredisce l'avvocato stringendogli la cravatta al collo e sbattendogli la testa contro una finestra. Non giova alla difesa dedurre che non basterebbero due telefonate a configurare lo stalking, mentre il presunto appostamento sarebbe frutto di una condotta del tutto estemporanea: due condotte a stretto giro sono sufficienti a integrare la reiterazione richiesta ai fini del reato laddove la norma incriminatrice non richiede che gli atti persecutori siano compiuti «in una prolungata sequenza temporale».

**Turbamento emotivo.** Nessun dubbio che il professionista, per paura, sia costretto a cambiare vita: limita le uscite e il ricevimento dei clienti, evita di lasciare lo studio a tarda sera e di parcheggiare l'auto lontano dai luoghi dove si reca. Il certificato medico può essere acquisito senza il consenso della controparte a patto di garantire il contraddittorio né risulta necessario sentire i sanitari. I mille euro liquidati in primo grado bastano solo per la provvisoria: sarà il giudice civile a stabilire un risarcimento congruo rispetto alla gravità del fatto e al turbamento emotivo subito dalla persona offesa.

Dario Ferrara

**IO ONLINE** Il testo della decisione su [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)

© Riproduzione riservata